# COMUNE DI AMPEZZO

PEFC 18-21-01/26
Certificazione Gestione
Forestale Sostenibile

PROVINCIA DI UDINE

---

Ufficio Unico Area tecnico – manutentiva fra i Comuni di Ampezzo e Preone

Sede: piazza Zona Libera 1944, civ. 28 33021Ampezzo (Udine) - Cod. Fisc. 84001250301 Part. IVA 00479970303
tel. 0433.80050 – 0433.80310 - 0433.80173 fax 0433.80639 E-Mail: tecnico@com-ampezzo.regione.fvg.it www.comune.ampezzo.ud.it


**OGGETTO: Convenzione per uso in comodato gratuito di beni comunali.**

TRA

Comune di AMPEZZO

di seguito denominato Comune o "Comodante", nella persona di Responsabile del Settore Tecnico del COMUNE DI AMPEZZO, p.i.e. De Candido Moreno, vista la deliberazione giuntale n. 83 del 13/07/2019, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune:

E

Giant Trees Foundation Onlus ETS –

di seguito denominata GTF, con sede in Tarcento, via Pontebbana 64/2, C.A.P 33017, P. IVA n. 02912850308, di seguito indicata anche come "Comodatario", in persona del Presidente, dott. Agr. Maroè Andrea, nato il 14 ottobre 1966 a Udine, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Fondazione.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di AMPEZZO vuole promuovere l'utilizzo e il turismo ecosostenibile dei propri boschi, del territorio e dei percorsi di visita, facilitando anche l'accesso alle persone con disabilità di vario genere, con particolare riguardo alle aree boscate del Passo del Pura (bosco Flobia e Colmajer) e boschi di Veltri, Campo e Bosc dal Diaul, che presentano elementi arborei di assoluto pregio (iscritti anche tra gli alberi monumentali italiani e alcuni esemplari di abeti di risonanza) e/o che sono inseriti all'interno delle cosiddette "Foreste vetuste", beni e risorse naturali che possono richiamare notevole l'attenzione se opportunamente valorizzati.

- tali proprietà, di notevole estensione territoriale possono essere utilmente valorizzati per scopi didattico divulgativi e turistici che richiedono tuttavia risorse di personale ed economiche per garantire un corretto mantenimento funzionale di sentieristica con un adeguato livello di sicurezza per particolari tipologie di utenza, requisiti che in questo momento il Comune non è in grado di fornire con la dovuta intensità ed attenzione.

- In tali aree inoltre, il Comune dispone di immobili che possono essere utilizzati ad uso ricovero temporaneo con cucina e pernottamento ad uso dei frequentatori e da parte dei volontari tesserati della Fondazione GTF coinvolti nel progetto;

- la Fondazione GTF ha tra i suoi scopi statutari oltre alla individuazione e misura dei grandi alberi, anche la conservazione e la cura dei siti in cui gli stessi sono radicati, l'educazione e la divulgazione delle corrette tecniche di gestione naturalistica dei grandi alberi e del bosco in generale;

- che la Fondazione GTF si impegna alla conservazione dei boschi in oggetto senza alcun scopo di utilizzo economico del legname che costituisce il bosco (senza prevedere alcun introito derivante dallo sfruttamento ad uso legname da opera del bosco stesso) ma anzi garantendo quanto più possibile il mantenimento di tutti gli alberi presenti, senza alcuna interferenza con l'attività forestale svolta dall'Ente proprietario.

- che la Fondazione GTF ha già stabilito adeguate convenzioni e rapporti di collaborazione con associazioni del terzo settore (di solidarietà ed educative) e con scuole di vari ordini e grado, non ultima l'Università di Udine, oltre che con realtà economiche e turistiche interessate ad uno sviluppo ecosostenibile del territorio;

- che quindi la Fondazione medesima, può essere idoneamente individuata quale principale soggetto attuatore di un'opera di miglioramento e ripristino della sentieristica del luogo, con particolare riguardo al percorso per non vedenti al passo Pura, della cartellonistica relativa alla segnalazione dei percorsi e di istruzione nonché della gestione del bosco e della divulgazione a fini didattici, educativi e turistici dei siti in parola;

- che la stessa Fondazione GTF attraverso i suoi tecnici ha già effettuato sopralluoghi preliminari e ha evidenziato la fattibilità dell'intervento come anche la disponibilità a creare un progetto di ripristino ad hoc condiviso col Comune;

- che il Comune di Ampezzo, si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per predisporre un adeguato progetto di ripristino e a garantire il proprio sostegno alle varie iniziative che verranno proposte e, preventivamente concordate, oltre che al fine di eventuali richieste di contributi;

- che il Comune si impegna a garantire, nei limiti delle sue possibilità e disponibilità, l'acquisto di materiali necessari alla realizzazione e manutenzione dei sentieri e/o della cartellonistica o di quant'altro eventualmente necessario alla buona riuscita del progetto;

- che il Comune si impegna a provvedere, per quanto possibile e disponibile, ad una adeguata sistemazione in locali ove vi sia la possibilità di utilizzo di spazi di soggiorno e pernottamento del personale e volontari addetti alle iniziative, quale la "Baita Torino" sita in Passo Pura o altre sistemazioni alternative da concordare preventivamente;

Tutto quanto premesso costituendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 Oggetto**

Il Comodante concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che accetta, le aree boscate denominate: Bosco Flobia e Colmajer, siti in località Monte Pura, Campo, Veltri e bosc dal Diaul nelle località omonime, nei limiti indicativi riportati di cui all'allegata planimetria (All. n. 1); i beni sono dati in comodato nello stato e condizioni di manutenzione attuale;

Il Comodante garantisce al Comodatario l'accesso, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, al bosco e ai locali di accoglienza nei limiti, condizioni e stato attuali, fatta salva la disponibilità o altre causa di forza maggiore.

**Art. 2 Durata**

La durata del presente contratto è stabilita in 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

Il Comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione del bosco e dell'immobile in oggetto al Comodante al quale è concesso in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed inderogabile necessità, di richiederne il rilascio con un tempo di preavviso non inferiore a tre anni dalla data in cui il rilascio deve avere esecuzione. E' comunque fatta salva la facoltà di richiedere il rinnovo del presente contratto agli stessi patti e condizioni.

**Art. 3 Sopralluogo dell'immobile e riconsegna**

Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il Comodatario dichiara di avere visitato i locali, dei quali riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di consegna debitamente sottoscritto dalle Parti, nonché l'idoneità degli stessi all'uso determinato dalle Parti.

Il Comodatario si impegna altresì a riconsegnare i locali e le pertinenze nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Se l'immobile si deteriora per il solo effetto dell'uso per cui è stato consegnato e senza colpa del Comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell'immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

**Art. 4 Oneri**

Le spese ordinarie per il godimento dell'immobile e le spese di pulizia sono a carico del Comodatario.

Per quanto riguarda le spese relative alle utenze relative e le eventuali spese straordinarie, sostenute per la conservazione dell'immobile, le stesse saranno a carico del Comodante.

**Art. 5 Divieto di cessione del contratto**

Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto a terzi.

Il Comodatario si riserva il diritto di operare per il tramite di soggetti terzi con esso convenzionati, previa segnalazione all'Ente.

E' inoltre vietato al Comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dal presente comodato d'uso.

La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del Comodante di richiedere l'immediato rilascio dei beni, oltre al risarcimento del danno.

Art. 6 Interventi migliorativi

Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante.

L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, e saranno quindi prive di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.

**Art. 7 Ispezioni**

È diritto del Comodante ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto.

**Art. 8 Garanzie**

Il Comodatario garantisce il Comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, dei propri tesserati o di terzi in genere, e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti nell'utilizzo dei locali in oggetto.

**Art. 9 Obblighi di custodia del Comodatario.**

Il Comodatario si impegna a custodire e conservare l'immobile di proprietà del Comodante con la maggior diligenza, prevista dall'art. 1804 c.c., al fine di non pregiudicarne l'uso.

Se il Comodatario non adempie ai suddetti obblighi è facoltà del Comodante chiedere la risoluzione del contratto e l'immediata restituzione del bene, fatto salvo il risarcimento del danno subìto.

**Art. 10 Norme di richiamo**

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

**Art. 11 Modifica al contratto**

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

**Art. 12 Spese di registrazione**

Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono poste a carico del Comandante.

**Art. 13 Foro competente**

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Udine. Resta altresì inteso che, essendo la parte normativa del presente contratto stata oggetto di ampia valutazione tra le Parti, non trova applicazione nel caso di specie l'art. 1341 c.c.

Ampezzo, lì 20.03.2019

IL COMODANTE

COMUNE DI AMPEZZO (Udine)

IL COMODATARIO

Si allega:

All. 1: Planimetrie delle aree boscate interessate.